

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA E CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
LECCE**

(schema di contratto)

CIG Z101712EB7

L'anno, il giorno di del mese
di..... in Lecce,

TRA

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, con
sede in Lecce, Viale Gallipoli, 39 C.F. n. 80009730757, di seguito
denominata "Camera" o "Ente", rappresentata da.....
....., nato a
..... il....., nella sua
qualità di.....

E

(denominazione impresa affidataria).....
di seguito denominata "Gestore", iscritta all'Albo delle Banche n.
....., iscritta al Registro Imprese
di.....al n. con
sede legale
in....., via.....
rappresentata da.....nato/a a
il.....nella sua qualità di.....

PREMESSO

che con determinazione n. del... .., è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva a....., a seguito di apposita
procedura mediante cottimo fiduciario, esperita ai sensi dell' art.125 lett. b)
del D.lgs. 163/2006, della concessione triennale del servizio di tesoreria e
cassa della Camera;

che gli enti camerali, a far data dall'1.2.2015, sono inclusi nella Tabella A
allegata alla legge n. 720 del 29/10/1984, e pertanto sottoposti al regime di
Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici,

**LE PARTI,
COME SOPRA COSTITUITE**

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte
integrante e sostanziale del presente contratto, determinano le norme e
condizioni che regolano il contratto per il servizio di tesoreria e cassa
convenendo quanto segue:

Art. 1 Affidamento del servizio in concessione

L'Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce in concessione triennale l'incarico di gestione del servizio di tesoreria e cassa al Gestore, che accetta senza riserva alcuna.

Il servizio inizierà a decorrere dal _____

Il servizio sarà svolto dal Gestore nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria Unica (di cui alla citata legge 720/1984), essendo la Camera di Commercio inserita nella Tabella A) annessa alla Legge n. 720/1984 ed in conformità alla vigenti norme di legge in materia, allo statuto e ai regolamenti della Camera di Commercio, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi, senza che ciò possa dar luogo ad alcun diritto od eccezioni da parte del Gestore.

Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività, perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere.

Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

Art. 2 Oggetto e limiti del servizio

Il servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, che dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme di legge (ed in particolare del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", di cui al D.P.R. 254/2005), e di quelle contenute negli articoli che seguono. Il Gestore si obbliga altresì alla custodia ed amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 8.

Art. 3 Gestione informatizzata del servizio

Il servizio sarà gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici, tramite collegamento telematico con il Gestore, secondo modalità e termini previsti dall'art. 2 del bando di gara.

La trasmissione dei mandati e delle reversali e l'acquisizione delle relative ricevute, in formato elettronico, avverrà mediante utilizzo dell'applicativo OBI, ordinativo bancario informatico, fornito da InfoCamere S.c.p.a., con modalità conformi alle Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008), che prevedono l'uso degli strumenti più avanzati, quali la posta elettronica certificata, la firma digitale, la conservazione elettronica dei documenti. Il Gestore si obbliga a rendere disponibile, a far data da... (*vedi offerta tecnica*), per tutta la durata della convenzione, un servizio di home banking, con funzioni informative.

Art. 4 Riscossioni

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi in veste informatica dall'Ente, numerati progressivamente e

firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal responsabile del Servizio Contabilità, bilanci, tributi o dai rispettivi delegati. Le reversali, trasmesse al Gestore con modalità informatiche di cui al precedente art. 3, devono contenere le seguenti indicazioni minime:

- esercizio finanziario;
- nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- codice fiscale del debitore;
- causale;
- importo in cifre e in lettere;
- data di emissione;
- codice SIOPE.

2. Il Gestore è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione dell'Ente, delle somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a favore dell'Ente, contro il rilascio di apposita ricevuta. Ai fini dell'emissione delle relative reversali, il Gestore è tenuto a segnalare all'Ente tali incassi, precisando la causale ed attribuendo agli stessi una numerazione progressiva.

3. Per quanto riguarda le entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Gestore, a ricezione della comunicazione da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emetterà i corrispondenti ordinativi a copertura.

4. Il prelevamento delle giacenze dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante emissione di assegno postale. Il Gestore esegue l'ordine di prelevamento il giorno successivo al ricevimento, con accredito e valuta al conto di tesoreria nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.

Per tutte le altre riscossioni, il Gestore applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso degli importi.

Il Gestore non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente.

Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per il loro annullamento.

Art. 5 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi in veste informatica dall'Ente, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Segretario Generale e dal responsabile del Servizio Contabilità, bilanci, tributi o dai rispettivi delegati. I mandati, trasmessi al Gestore con le modalità informatiche di cui al precedente art. 3, devono contenere le seguenti indicazioni minime:

- a) esercizio finanziario;
- b) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
- c) codice fiscale del creditore;
- d) causale;
- e) importo in cifre e in lettere;
- f) modalità di estinzione del titolo;
- g) data di emissione;
- h) eventuale data di scadenza;
- i) codice SIOPE.

2 Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo ordinativo e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie

dell'Ente, di emolumenti al personale e ai componenti degli organi o commissioni, di spese derivanti da obblighi tributari, per premi di assicurazione, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (forniture di servizi telefonici, energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.

3. Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento delle predette spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni che l'Ente riterrà opportuno attivare. I relativi mandati di pagamento dovranno essere emessi dall'Ente entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.

4. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancario successivo rispetto a quello della trasmissione al Gestore, salva diversa disposizione dell'Ente che può chiedere l'ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna.

5. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

6. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente e delle eventuali anticipazioni concesse, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.

7. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l'Ente la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.

8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di acquisizione della relativa disposizione di pagamento, con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata sull'ordinativo.

9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute.

10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

11. Per ogni pagamento effettuato, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, o provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate con documentazione informatica.

12. Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell'Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su c/c postale o assegni di c/c postale, saranno rese disponibili, quale allegato ai mandati, in formato digitale, le rispettive ricevute di versamento rilasciate dall'Amm.ne Postale e le distinte degli assegni di c/c postale .

13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.

14. Il Gestore, non potrà addebitare *oppure* addebiterà (*vedi offerta economica* a carico dei beneficiari commissioni per i bonifici inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo. Sono invece poste a carico dei beneficiari eventuali spese e tasse previste per legge inerenti l'esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente.

15. Il Gestore non potrà comunque addebitare a carico dei beneficiari alcuna commissione per i bonifici effettuati per accredito emolumenti al personale camerale, ai componenti degli organi camerali (Consiglio, Giunta, Presidente, Vice Presidente, Collegio dei Revisori e Nucleo di Valutazione/Organismo interno di Valutazione) e ai collaboratori coordinati e continuativi, quote a società partecipate, ad associazioni sindacali, premi assicurativi, Cassa Mutua dipendenti dell'Ente e verso altri enti pubblici, compresi gli organismi del sistema camerale.

16. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

Art. 6 Pagamenti con carte di credito

1. Su richiesta dell'Ente il Gestore procede al rilascio, gratuito e senza alcuna commissione, di carte di credito aziendali, nella misura massima pari a due, appartenenti a circuito internazionale, regolate da apposito contratto. A tal fine l'Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.

2. L'Ente trasmette al Gestore i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l'utilizzo delle carte di credito.

3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 7 Anticipazioni di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Ente e Gestore. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.

2. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma 2 e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.

3. In caso di cessazione del servizio per il trasferimento ad altro soggetto o per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, l'Ente si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Parimenti il Gestore si impegna altresì a subentrare, all'atto dell'acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell'Ente nei confronti dell'attuale soggetto cassiere.

4. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione max scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

Art. 8 Obblighi del Gestore.

1. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso gli sportelli della _____, sita in Lecce, via _____, n. _____ nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso

osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disagi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disagi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell'Ente.

2. Il Gestore, in particolare, dovrà, utilizzando idonei strumenti informatici e telematici:

a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere, tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa" con indicazione degli incassi e pagamenti effettuati (n. rif.to mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti); sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi, saldo iniziale e finale;

b) trasmettere all'Ente mensilmente, o con la diversa frequenza dalle parti concordata, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e mandati inevasi;

c) inviare all'Ente mensilmente per il rimborso, una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti se indicato negli ordinativi;

d) rendere disponibile le evidenze relative al saldo delle contabilità speciali, fruttifere ed infruttifere presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato;

e) assumere in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dall'Ente gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto a titolo gratuito;

f) trasmettere mensilmente all'Ente la situazione dei titoli di credito e valori mobiliari di cui è depositario;

g) trasmettere mensilmente all'Ente l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente:

1g. i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;

2g il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

L'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto ricevuti, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto.

3. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali sarà attuata a spese del Gestore.

4. Il Gestore attiverà a partire da (*vedi offerta tecnica*) senza alcun onere a carico dell'Ente - il servizio di home banking con funzioni informative.

5. Il Gestore si impegna inoltre, sempre a propria cura e spese, ad effettuare i seguenti servizi con le modalità a fianco riportate:

a) ritiro presso la sede dell'Ente degli incassi e relativa documentazione, con la frequenza (*vedi offerta tecnica*) e in una fascia oraria da concordare con l'Ente. Delle somme prelevate il Gestore rilascerà quietanze, controfirmate dal cassiere camerale o suo sostituto, con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale. La verifica delle somme prelevate deve essere effettuata contestualmente al ritiro. Le somme prelevate saranno accreditate con valuta pari al giorno del ritiro;

b) la gratuita installazione e gestione di due terminali POS con tecnologia Ethernet, presso gli sportelli indicati dall'Ente per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti. Ogni costo di detto servizio è a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio. Inoltre, su semplice richiesta dell'Ente, il Gestore si obbliga all'installazione e gestione di ulteriori terminali POS Ethernet, fino ad un numero massimo di.....(*vedi offerta tecnica*) con costi a proprio totale carico;

c) rilascio gratuito di numero due carte di credito aziendali. Su semplice richiesta dell'Ente, il Gestore si obbliga altresì al rilascio gratuito e franco commissioni, di numero (*vedi offerta tecnica*) ulteriori carte di credito aziendali;

d) attivazione, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, di uno sportello dedicato presso il quale l'Ente potrà eseguire le proprie operazioni.

6. Il Gestore si impegna a comunicare per tempo, prima dell'avvio dell'operatività del servizio, l'orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.

7. Il Gestore si impegna a dedicare giornalmente almeno un addetto alla gestione del servizio di cassa dell'Ente. Il Gestore individuerà nell'ambito della propria organizzazione l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.

8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore si impegna a garantire, dietro semplice richiesta dell'Ente, l'espletamento del servizio di cassa per le Aziende speciali dell'Ente camerale (ASSRI e MULTILAB) con il riconoscimento alle stesse delle medesime condizioni contrattuali di cui alla presente convenzione.

Art. 9 Verifiche

1. L'Ente ha diritto di procedere a controlli e verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti Revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria e cassa.

Art. 10 Tassi creditore e debitore

1. Su tutte le giacenze di cassa dell'Ente (non rientranti nel regime di tesoreria unica), viene applicato un interesse in misura pari a _____ (*vedi offerta economica*) punti percentuali rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente tempo per tempo vigente, come rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

2. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa, viene applicato un interesse in misura pari a _____ (*vedi offerta economica*) punti percentuali rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del

mese precedente tempo per tempo vigente, come rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

Art. 11 Compenso e spese di gestione

1. Il servizio è espletato a cura del Gestore a titolo gratuito, quindi senza addebito di alcun onere o commissione a carico dell'Ente, neppure per la tenuta dei conti correnti bancari.
2. L'Ente è tenuto comunque a rimborsare, previa presentazione di idonea documentazione, le spese vive dovute per norme di legge quali spese postali e di bollo che il Gestore sosterrà per conto dell'Ente stesso.

Art. 12 Conto giudiziale

Ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 e s.m.i. entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E dello stesso decreto.

Art. 13. Inadempienze e clausola penale

1. Dovranno essere dal Gestore integralmente rimborsati all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Gestore.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.
3. In caso di inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, e/o violazione di norme di legge o contrattuali, l'Ente si riserva di applicare una penale, il cui ammontare potrà variare, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singolo inadempimento e/o violazione. La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Gestore, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di contestazione.

Art. 14 Gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
3. Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

Art. 15 Durata

1. La presente convenzione avrà durata di anni tre dalla data di attivazione del servizio.

Il gestore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del contratto.

Art. 16 Risoluzione

Con riserva di risarcimento degli eventuali danni, la risoluzione della convenzione potrà essere invocata dall'Ente nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione della convenzione;

- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 - c) in caso di cessazione di attività, revoca di provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto del servizio; di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore;
 - d) subappalto, anche parziale del servizio;
 - e) cessione del contratto;
 - f) ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal Gestore, a seguito di almeno cinque formali contestazioni di addebiti, previa concessione di termine di venti giorni per le controdeduzioni.
2. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:
- a. mancata apertura entro la data di inizio del servizio di una sede o filiale, ovvero uno sportello con operatore/i) ubicata nel Comune di Lecce;
 - b. mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore in sede di procedura di gara, come definiti nell'offerta economica e tecnica.
 - c. ulteriori inadempienze del Gestore.
3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Ente, concluso l'eventuale procedimento preliminare, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione al Gestore il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Ente dovrà sopportare.
4. In caso di risoluzione anticipata il Gestore non ha diritto ad alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.

Art.17 Recesso e proroga del servizio

L'Ente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di almeno sei mesi, comunicato formalmente al Gestore.

A richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna a continuare a prestare il servizio di cassa per un massimo di mesi dodici dopo la scadenza della convenzione. Per tutto il periodo di proroga si applicano le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 18 Garanzie a favore dell'Ente

Il Gestore garantisce l'Ente con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, ed è perciò esonerato dal prestare cauzione.

Art.19 Registrazione della convenzione

Le eventuali spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione, redatta in triplice originale, sono a carico del Gestore.

Art. 20 Ulteriori disposizioni

Il Gestore si rende disponibile ad offrire alla Cassa Mutua dei dipendenti dell'Ente la gestione di un separato conto corrente bancario intestato alla stessa, con il riconoscimento delle medesime condizioni contrattuali di cui alla presente convenzione.

Per i servizi non espressamente contemplati nella presente convenzione, il Gestore si obbliga ad applicare all'Ente le condizioni riservate alla sua migliore clientela.

L'Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

Art. 21 Trattamento dati personali, sensibili e giudiziari

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'Ente, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Tesoriere e Cassiere dell'Ente stesso, come indicato nella presente Convenzione.

Il Gestore, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare, il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.

Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il Gestore dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.

In particolare, il Gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che estranei non autorizzati prendano conoscenza dei dati medesimi.

Art. 22 Rinvio, controversie e domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio in Lecce, Viale Gallipoli, n. 39, presso la propria Sede, il Gestore presso.....

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Lecce.

Lecce,

Per la Banca

Per la Camera di commercio I.A.A.
Lecce